

potrà inoltre far valere la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3 (Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti), 4 (Informazione), 5 (Rapporti con i Debitori), 6 (Collaborazione), 8 (Pagamento anticipato del corrispettivo) del presente contratto.

15.2 Costituiscono altresì condizioni risolutive del contratto di factoring la messa in liquidazione volontaria o giudiziale, la dichiarazione di fallimento o comunque l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Fornitore ivi compresa l'Amministrazione Controllata o Straordinaria, nonché il suo stato di insolvenza e, comunque, la diminuzione della garanzia ai sensi dell' art. 1186 del Codice Civile.

Art. 16 - Effetti dello scioglimento

Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e le garanzie accessorie assunte dal Fornitore. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell'art. 8 relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore. Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.

Art. 17 - Registrazione

Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 18 - Elezione di domicilio

A tutti gli effetti della presente le parti eleggono domicilio, anche per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo sotto indicato o, in mancanza, nella casa comunale del Comune dove è stato eletto il domicilio.

Art. 19 - Foro convenzionale

Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto di Factoring e delle conseguenti cessioni di credito, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Fornitore dichiara di essere informato che i dati comunicati al Factor concernenti il rapporto di factoring, ivi compresi quelli relativi ai Debitori ceduti, saranno dal Factor registrati e utilizzati, unitamente agli altri dati ed informazioni, autonomamente acquisiti, al fine degli adempimenti di legge e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali nell'ambito generale delle attività funzionali e strumentali all'attività di factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni di merito creditizio e alle attività di marketing, nonché agli eventuali rapporti in cui il Fornitore dovesse trovarsi quale debitore ceduto e/o garante nei confronti del Factor. I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, in particolare autorità di vigilanza e terzi di cui eventualmente il Factor potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale. Il Fornitore dichiara inoltre di essere informato dei diritti di cui all'art. 13 della normativa riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispet-

to al trattamento di dati personali e, in particolare, del diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di ottenere conoscenza dell'esistenza dei dati personali, nonché della logica e delle finalità dei relativi trattamenti, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge. Il Fornitore dichiara infine di avere assolto ai propri obblighi in relazione alla normativa in questione per quanto concerne i rapporti con i debitori o con altri soggetti i cui dati venissero trattati nell'ambito del presente rapporto di factoring. Le comunicazioni del Factor al Fornitore hanno carattere strettamente riservato.

Il contratto di factoring si compone del presente foglio nonché del Documento di Sintesi ed eventuali appendici

DATA \_\_\_\_\_  
(timbro e firma del fornitore)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Art. 3: Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai Crediti ceduti;
Art. 4: Informazione;
Art. 5: Rapporti con i Debitori;
Art. 6: Collaborazione;
Art. 9.4: Riassunzione del rischio in capo al Fornitore;
Art. 11: Compensazione volontaria;
Art. 12: Norme in materia di trasparenza del rapporto - Facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi pattuiti;
Art. 13: Comunicazioni;
Art. 15: Risoluzione;
Art. 17: Registrazione;
Art. 18: Elezione di Domicilio;
Art. 19: Foro convenzionale.

DATA \_\_\_\_\_  
(timbro e firma del fornitore)

Il Fornitore dichiara altresì di aver preventivamente ricevuto copia dell'avviso "Principali norme di trasparenza" e del foglio informativo e di aver preventivamente esaminato il presente testo contrattuale con tutti i suoi allegati.

DATA \_\_\_\_\_  
(timbro e firma del fornitore)


Il Fornitore ai sensi dell'art. 13.1 (Comunicazioni) comunica il/i seguente/i indirizzo/i di posta elettronica ai quali il Factor potrà effettuare le comunicazioni funzionali alla esecuzione del presente contratto ai sensi del medesimo articolo sopra richiamato

\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

AFFRANCARE
COME
LETTERA

Spettabile
Eurofactor Italia SpA
Viale Fulvio Testi 280
20126 MILANO MI

TIMBRO DEL FORNITORE



DATA \_\_\_\_\_

Vi confermiamo il nostro accordo affinché il rapporto di factoring tra noi e Eurofactor Italia S.p.A. sia regolato dalle seguenti

CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING

DEFINIZIONI

Factor: indica oltre Eurofactor Italia S.p.A., anche il factor estero o la società corrispondente di cui essa si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore: indica la persona, fisica o giuridica, parte contraente del presente contratto.

Debitore: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti, con l'espressa esclusione dei soggetti collegati e/o controllati dal Fornitore ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Credito (al plurale Crediti): indica i Crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni somma che il Fornitore abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo. I Crediti si considerano sorti al momento in cui sono stati eseguiti i contratti (di vendita o di prestazione di servizi) da cui derivano e cui sono state emesse le relative fatture o documenti equivalenti.

Cessione: indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri Crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del Corrispettivo più innanzi definito. La Cessione include ogni diritto o pretesa che il Fornitore possa vantare verso il Debitore in relazione al Credito ed ogni diritto accessorio al Credito stesso, ivi comprese le eventuali garanzie reali, personali o assicurative prestate dal Debitore o da terzi in relazione ai Crediti ceduti.

Corrispettivo (al plurale Corrispettivi): indica quanto dovuto dal Factor a fronte dei Crediti ceduti dal Fornitore e corrisponde al valore nominale dei Crediti stessi, ovvero al diverso importo che risultasse effettivamente dovuto dal Debitore (in ragione di sconti, abbuoni, note di debito o di credito, interessi per ritardato pagamento, ecc.). Il Corrispettivo è esigibile dal Fornitore all'atto dell'incasso dei Crediti ceduti da parte del Factor ovvero, limitatamente ai Crediti ceduti Pro soluto, ad una scadenza convenzionale determinata aggiungendo 210 giorni alla scadenza contrattuale dei Crediti ceduti, o a quella successiva eventualmente risultante da proroghe consensualmente concesse al Debitore.

Compensi: indica quanto dovuto dal Fornitore al Factor a fronte delle prestazioni rese gli da quest'ultimo nell'ambito del contratto.

Pro solvendo: indica che per determinati crediti ceduti il Factor non ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore.

Pro soluto: indica che per determinati crediti ceduti il Factor ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento del Debitore nei limiti del Plafond concesso e nel quadro delle disposizioni di cui all'art. 9 del presente contratto. La rinuncia alla garanzia di solvenza prestata dal Fornitore non implica assunzione del rischio di revocatoria dei pagamenti ricevuti dal Debitore.

Plafond: indica il limite quantitativo entro il quale il Factor si assume il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore ceduto nel quadro delle disposizioni di cui all'art. 9 del presente contratto.

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle future Cessioni verso corrispettivo di Crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei propri Debitori, nonché dell'esecuzione da parte del Factor di una o più delle seguenti prestazioni:

- a) il sollecito, l'intimazione del pagamento e l'incasso dei Crediti vantati dal Fornitore nei confronti di suoi Debitori, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei Crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;
b) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del Corrispettivo dei Crediti ceduti;
c) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei Debitori;
d) altre prestazioni, a richiesta del Fornitore, quali ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri e il recupero anche giudiziale dei Crediti.

Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi meglio specificati nel Documento di Sintesi che forma parte integrante del contratto, e nei suoi aggiornamenti.

Art. 2 - Termini e modalità delle Cessioni di Credito

2.1 Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la Cessione in massa di tutti i propri Crediti presenti e futuri nei confronti di ogni Debitore accettato dal Factor. Ricorrendone le condizioni i crediti futuri si trasferiranno ai sensi del terzo e quarto

Spett.le
Eurofactor Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280
20126 MILANO MI

comma dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, altrimenti, secondo le regole del codice civile, quando verranno ad esistenza. Il Factor si riserva di accettare tali Cessioni in tutto o in parte.

2.2 Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 giorni dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai Crediti ceduti inviate al Debitore, dal Fornitore medesimo attestate per conformi all'originale, unitamente all'intera documentazione probatoria costitutiva ed accessoria dei Crediti stessi. Per le fatture già emesse al momento della Cessione, il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di quest'ultima. Ove si concordi di procedere con la Cessione del singolo Credito, il Fornitore proporrà tale Cessione entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione delle merci o prestazioni di servizi. Per i Crediti che sorgeranno da contratti già stipulati e in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione, dal Fornitore medesimo attestati per conformi all'originale. Le parti possono convenire di assolvere l'obbligo di consegna delle fatture e relativa documentazione mediante la comunicazione degli estremi delle medesime, fermo restando che il Fornitore provvederà tempestivamente alla loro consegna entro 15 giorni dalla richiesta del Factor. Qualunque altro documento probatorio del credito ceduto non consegnato entro i termini sopra indicati dovrà comunque essere consegnato dal Fornitore al Factor entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

2.3 Salvo diversa pattuizione, di ogni Cessione accettata, sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee comunque indicate dal Factor. Il Fornitore autorizza sin d'ora il Factor ad effettuare egli stesso tale comunicazione al Debitore, in sua vece, il tutto con promessa di rato e valido. L'avvenuta Cessione dovrà comunque essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai Crediti ceduti. Salvo diversi accordi, i Crediti verso Debitori appartenenti alla Pubblica Amministrazione dovranno essere ceduti e la Cessione notificata nelle forme e modi previsti dalla legge, con spese interamente a carico del Fornitore, ivi comprese quelle relative alla eventuale successiva retrocessione dei Crediti medesimi. Qualora le Parti concordino di non comunicare al Debitore l'avvenuta cessione dei crediti, il rapporto sarà ulteriormente disciplinato in un separato accordo.

2.4 I Crediti si intenderanno ceduti coi privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei Crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all' incasso.

Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai Crediti ceduti

3.1 Senza necessità di ulteriori conferme, si intende che, al momento di ogni Cessione, il Fornitore garantisce, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:

- a) che i Crediti ceduti sono o, in caso di Cessione di Crediti futuri, saranno veri, certi, liquidi dalla data di fatturazione ed esigibili a scadenza;
b) che i Crediti futuri ceduti sorgeranno da contratti già stipulati al momento della Cessione o che saranno stipulati entro ventiquattro mesi dalla Cessione;
c) che l'importo dei Crediti ceduti è, o in caso di Cessione di Crediti futuri sarà, incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi nell'ambito dell' attività tipica di impresa del Fornitore;
d) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente a tutto quanto previsto nei contratti in base ai quali i Crediti sono sorti o sorgeranno;
e) che è o, in caso di Cessione di Crediti futuri, sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di Cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, in quanto non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;
f) che, all'atto della Cessione, sia essa riferita a Crediti futuri o a singoli Crediti, i Debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei Crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegno, privilegi, né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
g) che, all'atto della Cessione, sia essa riferita a Crediti futuri o a singoli Crediti, i Debitori non sono in stato di liquidazione, né hanno subito pignoramenti e/o sequestri ancora in essere, né sono sottoposti a procedure conseguenti ad una situazione di insolvenza, di fatto o di diritto, in base alla normativa vigente, né pendono istanze per tale procedura, né si siano resi inadempienti alle obbligazioni assunte verso il Fornitore;
h) la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all'art. 9 del presente contratto;
i) che, in caso di Crediti verso la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione della for-

